



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N.

DPD/105

DEL

21/04/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

UFFICIO USI CIVICI E TRATTURI

OGGETTO

L.R. N. 25/88, ART. 6. COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI (CH) – MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO AI FINI DELL'ALIENAZIONE DI TERRE CIVICHE A FAVORE DELLA DITTA DI SANTO PALMA MARIA E DI SANTO NICOLETTA ANGELA – FG. 15 P.LLA N. 157.

LA DIRETTRICE

VISTI:

- la legge 1766/27;
- il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28;
- il D.P.R. n.616/77;
- la L.R. n 25/88;
- la L.R. n 3/98;
- la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO

- che con nota prot. 4783 del 09/12/2019, acquisita agli atti con prot. n. RA 0359506/19 del 23/12/2019, il Responsabile del Settore III – Tecnico, Assetto e Gestione del Territorio del Comune di Lama Dei Peligni (CH), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/11/2019, ha richiesto l'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 25/88, per il mutamento di destinazione d'uso e alienazione di terre civiche a favore della Ditta DI SANTO Palma Maria e DI SANTO Nicoletta Angela;
- che con Determinazione n. 122 del 06/12/2019, il Responsabile del Settore III del Comune di Lama Dei Peligni (CH) ha determinato il valore dell'area pari a € 2,582 al mq;
- che il terreno è ubicato nel Comune di Lama Dei Peligni (CH), catasto terreni e fabbricati, foglio di mappa n. 15 particella n. 157 (con sovrastante fabbricato);
- che dalla documentazione agli atti, trasmessa dal Comune di Lama Dei Peligni (CH) è emerso che trattasi di terreni in località "Frazione Corpi Santi" che ricadono in "zona B3 – Completamento Residenziale Rado" dello strumento urbanistico;

CONSIDERATO, inoltre, che nessuna opposizione o contestazione è stata presentata dai "cives" di Lama Dei Peligni (CH) durante la pubblicazione della richiesta di mutamento di destinazione dei terreni sopra richiamata, come rilevato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/11/2019;

DATO ATTO che occorre provvedere per la sola continuità catastale, alla reintegra in via amministrativa dei terreni di natura demaniale civica riportato in catasto terreni e fabbricati al foglio di mappa n. 15 particella n. 157 (con sovrastante fabbricato), come da deliberazione consiliare sopra richiamata, a favore della collettività del Comune di Lama Dei Peligni in quanto risultano catastalmente intestati anche a privati cittadini;

VISTA la L.R. n. 77/99 ed in particolare l'art.5;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa:

- 1) di reintegrare, a favore della collettività del Comune di Lama Dei Peligni (CH), i terreni di natura demaniale civica riportati in catasto terreni e fabbricati, al foglio di mappa n. 15 particella n. 157 (con sovrastante fabbricato), come da deliberazione consiliare citata nelle premesse n. 33/2019;
- 2) di fare obbligo al Sindaco del Comune di Lama Dei Peligni (CH) ad effettuare le relative volture catastali con la seguente denominazione "Comune di Lama Dei Peligni Demanio Civico "e la trascrizione alla conservatoria dei Registri Immobiliari di Chieti con spese a carico del Comune stesso.
- 3) La presente Determinazione costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione. Esso, così come tutti gli atti relativi, è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte, ai sensi della Legge n.01/12/1981 n.692.
- 4) di assegnare l'area in agro del Comune di Lama Dei Peligni (CH), in catasto terreni e fabbricati al foglio di mappa n. 15 particella n. 157 (con sovrastante fabbricato), per una superficie totale di mq. 35, alla categoria "A" ai sensi degli artt. n.11 della legge 1766/27 e n.7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n.14 della Legge 1766/27, n.37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n.7/3° comma della L.R. n. 25/88;
- 5) di autorizzare il Comune di Lama Dei Peligni (CH) a mutare la destinazione d'uso e ad alienare le terre civiche come sopra specificate, a favore della ditta DI SANTO Palma Maria e DI SANTO Nicoletta Angela, per regolarizzazione stato di fatto, ai sensi dell'art. 12 della legge 1766/27 come recepito dall'art.6 della L.R. n. 25/88 nonché dell'art. 39 del Regolamento approvato con R.D. n. 322/28 e dell'art. 1 della L. R. n. 3/98 considerando quanto previsto dagli artt.9 e 10 della L.R. n.25/88 (incidenza previsione P.R.G. e irreversibilità dell'area all'uso civico);
- 6) di fare obbligo al Comune di imporre all'acquirente: A) il pagamento contestuale alla stipula dell'atto di alienazione, per il valore di € 2,582 al mq, determinata ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. n. 68/99 e s. m. e i., che deve ritenersi il minimo garantito al di sotto del quale il Comune non può stipulare l'atto di alienazione. Detta valutazione deve essere indicizzata secondo risultanze ISTAT di svalutazione monetaria a decorrere dalla data del 06/12/2019 (valutazione S.T.) fino alla data della stipula dell'atto di alienazione oltre ai canoni per le trascorse occupazioni ove avvenute e non corrisposte; B) di soddisfare le spese contrattuali con la relativa produzione documentale; C) di soddisfare eventuali diritti di terzi sul terreno da alienare non rilevati dalla documentazione in possesso dell' Ufficio Usi Civici e Tratturi del Dipartimento Agricoltura; D) di inserire nell'atto di alienazione, anche ai fini della trascrizione, la clausola di prelazione e retrocessione di cui al 4° comma dell'art. 6 della L.R. n. 25/88 – pena la nullità dell'atto; E) di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'iniziativa d'impresa che andrà ad attuare o che è stata attuata sul terreno da acquistare;
- 7) di fare obbligo al Comune (ove necessario L.R. n. 2/2003), prima della stipula dell'atto di alienazione, ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 142 del Decreto Legislativo n. 42/2004 inviando alla Sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo in Via degli Agostiniani, 14 – 66100 Chieti, la seguente documentazione: 1) IGM 1:25000 con l'area evidenziata; 2) planimetria catastale con l'area evidenziata; 3) documentazione fotografica, sempre dell'area; si richiama espressamente anche l'art. 3, comma 6 della L 20-11-2017 n. 168;
- 8) di fare obbligo al Comune di reinvestire i proventi derivanti dall'alienazione secondo il disposto dell'art.5 della L.R. n. 3/98;
- 9) di fare obbligo al Comune di trasmettere copia conforme dell'atto di alienazione alla Giunta Regionale - Dipartimento Agricoltura, Ufficio Usi Civici e Tratturi, Via Catullo, 17 – 65126 Pescara - tel. 085/7672812;
- 10) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune Lama dei Peligni (CH), delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione

necessarie per la realizzazione della iniziativa che si andrà a realizzare o che è stata già realizzata.

La presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente da parte del di Comune Lama dei Peligni (CH) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune.

L'Estensore
Dott.ssa Emiliana Malerba
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente

La Direttrice del Dipartimento
Dott.ssa Elena Sico
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002309000
Validità 28/07/2022